

**REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO FORNITI
DALL'ENTE LOCALE, LA CUI UTILIZZAZIONE E' RICHIESTA DA TERZI**

Il Consiglio d'Istituto

VISTO l'art. 38 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'utilizzazione temporanea degli edifici scolastici, forniti dall'ente locale, a condizione che l'uso sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;

VISTO l'art. 45, comma 2, lettera d), del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 (richiamato dall'art. 38 precedentemente citato) che disciplina le competenze del Consiglio d'Istituto chiamato a deliberare sui criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla disposizione in esame;

RITENUTA l'opportunità di fissare criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

DELIBERA

di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art. 1 – Finalità e campo d'applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite.

Art. 2 - Criteri di assegnazione

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Decreto 129/2018 l'utilizzazione temporanea dei locali in esame, può essere concessa a terzi a condizione che l'uso sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali artistiche e sportive e con i compiti dell'istituzione medesima;

Va comunque precisato che i locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. L'accesso ai locali è consentito a partire da mezz'ora dopo il termine delle lezioni.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art. 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti obblighi:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- provvedere alla pulizia dell'area a fine attività e lasciare i locali in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi di proprietà comunale;
 - segnalare tempestivamente al Comune l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;
 - provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità;

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

A norma dell'art. 38, comma 3, del Decreto 129/2018 il concessionario e/o utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo esente la scuola e l'ente proprietario da ogni responsabilità per danni e dalle spese connesse all'utilizzo del bene.

Inoltre, il concessionario sarà responsabile di ogni eventuale danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici, in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo.

Tutte le responsabilità e gli obblighi riguardanti l'uso dei locali ricadono su chi ne fa richiesta, che viene pertanto considerato il concessionario anche nel caso, per lo svolgimento dell'attività, intervengano terze persone.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del Decreto 129/2018, citato, il concessionario è obbligato alla stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo; copia della polizza suddetta dovrà essere prodotta agli atti dell'istituto scolastico e dell'ente locale proprietario. L'Istituto non risponde in nessun modo di quanto avviene durante l'utilizzo da parte di esterni. L'assicurazione costituisce requisito imprescindibile per la concessione dei locali, che potrà essere revocata con effetto immediato nel caso si riscontri la mancanza di tale requisito.

Al termine dell'attività il concessionario deve assicurarsi di aver regolarmente chiuso porte, finestre ed eventuale cancello del cortile.

Art. 5 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

Art. 6 - Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:

- far rispettare il divieto di fumo;
- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa

autorizzazione dell'istituzione scolastica;

- è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica. Comunque, tale segnalazione non esonera il concessionario dall'assunzione a suo carico di ogni eventuale conseguente responsabilità.
- I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con la diligenza richiesta dalla legge e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola, pena la revoca della concessione dietro contestazione del mancato adempimento;
- è impedito l'accesso agli altri locali scolastici non oggetto di concessione;
- è vietato consegnare le chiavi di accesso a persone diverse dal responsabile della richiesta ed è vietata la duplicazione delle stesse per terze persone;
- gli utilizzatori sono tenuti a vigilare affinché nei locali non entrino estranei non autorizzati;
- l'accesso ai locali è consentito a partire da mezz'ora dopo il termine delle lezioni.

Art. 7 – Prescrizioni in materia di sicurezza.

Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Dovrà garantire la presenza di addetti al primo soccorso e addetti all'emergenza incendio i cui nominativi saranno trasmessi all'Istituto.

Art. 8 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione devono essere trasmesse all'ente locale, che cura la gestione degli spazi al di fuori dell'orario scolastico, e sarà sua cura provvedere ad inoltrare la richiesta di autorizzazione all'istituzione scolastica almeno 15 giorni prima.

Nella richiesta saranno indicati: finalità dell'utilizzo, date e/o periodi richiesti, generalità del richiedente, residenza e domicilio della persona responsabile.

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria indicata rispetto agli impegni scolastici. Il riscontro, positivo o negativo, verrà comunicato all'ente locale. Il Dirigente Scolastico è delegato a rilasciare l'autorizzazione con riferimento al presente Regolamento ed è tenuto a darne poi notizia al Consiglio di Istituto in occasione della prima seduta utile, fatta eccezione per i casi particolari, da discutere e deliberare in Consiglio di Istituto.

Art. 9 - Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione è disposto dal Dirigente Scolastico e richiamerà i punti fondamentali della delibera del Consiglio d'Istituto.

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, sia per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, che in relazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali, comprese quelle che richiamano la delibera del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Pastrello

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 41 DEL 26/06/2019